

BANDO
per la concessione di contributi
per l'installazione di sistemi di sicurezza antirapina
ANNO 2026

(bando aperto dal 2 settembre 2026 al 10 novembre 2026)

Articolo 1 - Finalità e dotazione finanziaria

1. La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con lo scopo di supportare le piccole e medie imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini dei settori maggiormente interessati da episodi di microcriminalità, con particolare riferimento a rapine, furti e atti vandalici, **stanzia un fondo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00)** per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza conformi ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - incrementare lo stanziamento, ove possibile, in caso di esaurimento delle risorse stanziato inizialmente;
 - chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi del presente bando le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - a) essere micro o piccole o medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea¹;
 - b) avere sede legale o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Romagna;
 - c) essere attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio della Romagna;
 - d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di commercio della Romagna, fino all'anno 2025 compreso, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
 - e) esercitare l'attività in posto fisso e aperto al pubblico, rientrante nella seguente Classificazione Ateco 2025 quale attività principale o prevalente:
 - codice 47.26 - commercio al dettaglio di prodotti del tabacco (tabaccherie);
 - codice 47.30 - commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (stazioni di servizio);
 - codice 47.77 - commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria;
 - codice 56.3 - attività di somministrazione di bevande (bar, pub).
 - f) essere in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura DURC, anche a seguito di regolarizzazione;
 - g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria, né siano sottoposte ad una delle procedure individuate dal Codice della crisi e dell'Insolvenza, di cui al D.lgs. n.14 del 12/01/2019, finalizzate alla liquidazione dell'azienda: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - h) non essere soggette a sanzione interdittiva, di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 231 del

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014).

08/06/2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- i) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- l) non avere forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135²;
- m) avere assolto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da eventi catastrofali previsto dall'art. 1, comma 101, della L. n. 213 del 30/12/2023.

2. A pena di inammissibilità, i requisiti di cui al precedente comma 1 devono essere soddisfatti alla data di presentazione della domanda e, limitatamente alle lettere da b) a m), anche fino alla data di liquidazione del contributo. Sono ugualmente non ammissibili le domande di contributo da parte di imprese che hanno fatto richiesta di modifica della propria attività al Registro Imprese (modifica del Codice Ateco) successivamente alla data di presentazione della domanda.

Articolo 3 - Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le spese (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) relative all'acquisto e installazione di:

- Sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformi al disciplinare tecnico di cui Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria rinnovato da ultimo il 22 febbraio 2024;
- Sistemi di videosorveglianza antirapina a circuito chiuso.

2. Gli interventi devono essere realizzati nella sede legale o in una unità locale nella quale si esercita l'attività di impresa, localizzata nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio della Romagna, ovvero nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.

3. Sono ammissibili l'acquisto e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione di cui sopra o adeguamenti sostanziali di impianti preesistenti finalizzati all'attivazione dei collegamenti con le Forze dell'Ordine di cui al comma 1, già realizzati (anche parzialmente), non prima del 01/03/2026 (farà fede la data del primo documento di spesa) o da realizzare, purché tali interventi siano conclusi entro 120 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria delle imprese ammesse di cui all'art. 8 comma 7.

4. Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere giustificate attraverso preventivi di spesa o fatture (o altri documenti fiscalmente equivalenti) già emessi, da allegare alla domanda.

5. Le fatture e i preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana ovvero accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e da tali documenti si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. Inoltre, i preventivi di spesa non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2026 e dovranno essere predisposti su carta intestata, datati e sottoscritti da fornitori regolarmente abilitati; non saranno ammessi auto preventivi.

6. Ai fini del corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, ad ogni progetto di spesa attuato con risorse pubbliche (compresi gli incentivi a favore di attività produttive, come nel presente Bando) viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP)³. Pertanto, per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, sui documenti di spesa dovrà

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

³ Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, in attuazione dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

essere riportato il CUP, che verrà comunicato all'impresa beneficiaria a seguito della concessione del contributo, come ulteriormente specificato all'art. 10 (nota 8).

7. Sono esclusi:

- a) ampliamenti e adeguamenti di impianti preesistenti ad esclusione degli interventi finalizzati all'attivazione dei collegamenti con le Forze dell'Ordine di cui al comma 1;
- b) canoni di manutenzione o abbonamenti a servizi di vigilanza, il noleggio di impianti/attrezzature, compresi i canoni riferiti ad investimenti in leasing e ogni altra modalità di acquisizione del bene diversa dall'acquisto;
- c) interventi documentati da fatture di solo saldo, riferiti ad acconti versati prima del termine di cui al comma 3;
- d) le spese fatturate dai seguenti soggetti:
 - imprese in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo.

Articolo 4 - Ammontare del contributo

- 1. Il contributo concedibile è pari al 50% delle spese ammesse, come sopra specificate, fino ad un massimo di euro 3.000,00 ad impresa.
- 2. Non sono concessi contributi per interventi le cui spese ammissibili siano di importo inferiore a euro 1.000,00.

Articolo 5 - REGIME DI AIUTO E CUMULO

- 1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base del Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 adottato dalla Commissione Europea (GUUE L/2023 del 15/12/2023), relativo all'applicazione degli aiuti di importanza minore ("de minimis").
- 2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica⁴ non può superare il massimale di euro 300.000,00 nell'arco di tre anni.
- 3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando, si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.
- 4. L'aiuto concesso non è cumulabile con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Articolo 6 - Presentazione delle domande

- 1. A pena di inammissibilità, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all'indirizzo <https://restart.infocamere.it>⁵ dalle ore 10.00 del 02/09/2026 alle ore 13:00 del 10/11/2026, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
- 2. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

⁵ L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

3. La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario con le medesime modalità descritte.
4. La pratica si compone dei seguenti documenti, che devono essere tutti trasmessi con un unico invio telematico, a pena di esclusione:
 - a) *Modulo di domanda*, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sulla base del facsimile predisposto⁶ compilato in tutte le sezioni previste **firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa** e comprendente, in particolare, una descrizione dell'intervento proposto e il prospetto riepilogativo delle spese;
 - b) Fatture e/o preventivi di spesa, aventi le caratteristiche di cui all'art. 3;
 - c) *Modello di riepilogo* generato dalla piattaforma ReStart al termine della compilazione della domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dall'intermediario di cui al comma 3.
5. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. Inoltre, alla domanda deve essere allegata una scansione del contrassegno, in cui sia leggibile il numero identificativo e l'annullamento. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento⁷.
6. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo, relativa ad una sola localizzazione (sede legale o unità locale operativa) nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda formalmente completa presentata in ordine cronologico.
7. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 7 - Comunicazioni

1. La Camera di commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica tramite la propria PEC istituzionale cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente comunicato e registrato al Registro Imprese.
2. E' fatto obbligo all'interessato di mantenere la PEC attiva e in grado di ricevere posta. La mancata consegna per cause dipendenti dal richiedente non è imputabile alla Camera di commercio.

Articolo 8 - Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'esame delle domande di contributo al fine di verificare i requisiti formali nonché l'attinenza dell'intervento proposto con le finalità del bando.
3. Qualora, ad esito dell'istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all'accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità esplicitamente individuati nel Bando, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, la domanda verrà esclusa dal contributo.
4. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'esclusione della domanda di contributo.

⁶ La modulistica è disponibile nella pagina dedicata al Bando del sito internet della Camera di commercio della Romagna raggiungibile dal seguente link <https://www.romagna.camcom.it/it/opportunita/finanziamenti-1>

⁷ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F24, che dovrà essere allegato con quietanza.

5. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

6. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 120 giorni dalla data di chiusura del bando in caso il numero di domande pervenute sia inferiore a 50; il termine è aumentato di 30 giorni per ogni multiplo di n. 50 domande pervenute, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie. L'esito è comunicato agli interessati con le modalità indicate all'art. 7.

Articolo 9 - Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza dall'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a mantenere la localizzazione oggetto dell'intervento nella disponibilità dell'impresa beneficiaria per almeno 3 (tre) anni dalla liquidazione del contributo;
- d) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 10 - Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio telematico della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante la piattaforma ReStart (analoga alla procedura di presentazione della domanda di contributo), che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento, come stabilita all'art. 3 comma 3. Le modalità di rendicontazione sono inviate tramite pec unitamente alla comunicazione di ammissione al contributo, con le modalità di cui all'art. 7.

2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) *Modulo di rendicontazione*, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti all'intervento realizzato, con tutti i dati per la loro individuazione nonché una sintetica relazione sull'intervento realizzato;
- b) copia delle fatture in formato .pdf, scaricate dal Sistema di interscambio (SdI) e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti, per essere ammissibili, devono, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP)⁸ di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003;
- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, estratto c/c, ecc.);
- d) *"Modello di riepilogo"* generato dalla piattaforma ReStart, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dall'intermediario.

⁸ Per le fatture emesse successivamente alla presentazione della domanda e prima della comunicazione di concessione dell'agevolazione ovvero per le fatture per le quali il prestatore ha omissso l'indicazione del CUP, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione per l'apposizione del CUP, con le seguenti modalità:

- le fatture elettroniche dovranno essere integrate con le nuove modalità adottate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 563301/2025, utilizzando il servizio disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi ed illustrate nella guida operativa predisposta dalla medesima Agenzia e scaricabile al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura>;

- le fatture cartacee (nei soli casi in cui il fornitore non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro o mediante inserimento del CUP nella quietanza di pagamento come indicato dalla Circolare n. 1 dell'8/1/2025 del MEF;

- le fatture estere (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato) dovranno essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro o inserimento nella quietanza di pagamento.

3. Il termine per l'adozione del provvedimento di liquidazione è fissato in 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione, fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e le richieste istruttorie.
4. In ogni caso, il sostenimento di spese superiori per il progetto non può comportare un aumento dell'importo del contributo.

Articolo 11 - Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi elencati all'art. 9;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui alle lettere da b) a m) dell'art. 2, comma 1;
 - c) mancata o difforme realizzazione dell'intervento rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - d) aver sostenuto spese ammissibili per un importo inferiore a quanto stabilito dall'art. 3;
 - e) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dall'art. 10, comma 1;
 - f) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - g) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - h) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 12 - Controlli

1. La Camera di commercio della Romagna si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, ispezioni e controlli sulle dichiarazioni rese dal beneficiario. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 13 - Responsabile unico del procedimento

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è la Responsabile EQ dei Servizi di Promozione.
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito al Segretario generale.

Articolo 14 - Norme per la tutela della privacy

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
2. L'Informativa completa sul trattamento dei dati personali ed il recapito del Responsabile della Protezione dei Dati sono pubblicati nella home page del sito della Camera di commercio della Romagna, consultabile al seguente link: <https://www.romagna.camcom.it/it/informativa-sulla-privacy>.
3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.